

**Accordo di integrazione  
di CAM/CIA in PIM e PAIM**

Il giorno 18 marzo 2008, in Roma,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella, Giancarla Zemitì, Paolo Giannoccoli, Valeria Ruggiero, Silvio Lops, Massimo Giovannelli,  
CAM, nelle persone dei Sigg. Sertac Yeltekin, Nadia De Nittis  
CIA, nelle persone del Sig. Sertac Yeltekin  
PIM, nelle persone dei Sigg. Mauro Casati, Monica Magri,  
PAIM, nelle persone dei Sigg. Paolo Barbieri, Monica Magri,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Giancarlo Mirandola, Maurizio Arena, Giuseppe Gambino, Donato Forte, Fausto Benedetti, Giuliano Arosio, Giancarlo Procopio, Federico Russo  
FABI, Mauro Morelli, Angelo Di Cristo, Carmelo Raffa, Franco Ottobre, Piero Guadagno, Maurizio Carlucci, Stefano Pierantozzi, Salvino Trapani, Adriano Vasta  
FALCRI, Aleardo Pelacchi, Angelo Peretti, Sergio Cacialli, Stefano Di Tommaso, Laura Tomaselli, Vittorio Mastroianni, Giovanni Terrasi, Mario Pinto  
FIBA/Cisl, Elena Vannucci, Fabrizio Bernardini, Daniele Bedogni, Marco Berselli, Domenico Errico, Roberto Ranucci, Tamara De Santis  
FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Fausto Ricci, Sergio Bui, Francesco Re, Roberto Ballini, Vito Lafrancesca, Goffredo Molteni, Dario Giatti, Caterina Serra  
SINFUB, Mario Guarino, Pietro Pizzo, Enrico De Gennaro, Eraldo Montali, Emanuele Anastasi  
SILCEA, Vincenzo Fusciardi, Nicola Cavadi, Luigi Canadelli, Alberto De Gennaro, Renzo Musa, Luigi Di Bella, Italo Centaro, Mario Tino  
UGL Credito, Enrico Marongiu, Alessio Storace, Giulio Giuliani, Enzo Gentili, Federico Doria, Giovanni Ceccarelli  
UILCA, Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi, Danilo Piazzesi, Valerio Crisari, Giampiero Tirocchi, Maurizio Torrioli

premessi che:

- in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit della Capogruppo Capitalia S.p.A., in merito alla quale sono stati sottoscritti importanti intese quali il Protocollo del 3 agosto 2007, l'Accordo del 28 settembre 2007 e l'Intesa del 29 dicembre 2007;
- nell'ambito del conseguente processo di integrazione, da parte aziendale si è poi deciso di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.:
  - alla fusione per incorporazione di Capitalia Asset Management SGRpA (di seguito denominata, per brevità, "CAM") in Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito, per brevità, denominata "PIM");
  - fusione per incorporazione di Capitalia Investimenti Alternativi SGR SpA (di seguito, "CIA") in Pioneer Alternative Investment Management SGRpA (di seguito "PAIM");
- le operazioni in oggetto rientrano nel più ampio processo di riorganizzazione volto ad integrare le attività/società dell'ex Gruppo Capitalia nel nuovo Gruppo in coerenza con il modello UniCredit che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotto globali;
- più in particolare, i progetti, analogamente agli interventi societari effettuati nell'ambito del processo di riorganizzazione del Gruppo UniCredit denominato S3, sono finalizzati alla razionalizzazione delle attività e business units operanti nel settore del risparmio gestito con l'obiettivo di semplificare la struttura del nuovo Gruppo, di conseguire benefici operativi e garantire alla clientela prodotti qualitativamente e commercialmente validi;
- in tale contesto si sta operando l'integrazione societaria e di prodotto delle realtà italiane attive nel settore dell'asset management ex Capitalia nelle omologhe società appartenenti al conglomerato Pioneer Investments. Tale integrazione - consentendo l'eliminazione di sovrapposizioni esistenti nel settore e la conseguente razionalizzazione delle partecipazioni della Divisione "Asset Management" - porterà ad un'accelerazione dello sviluppo di sinergie e renderà possibile - presenti le accresciute dimensioni del Gruppo - raggiungere economie di scala sia dal lato della produzione che dal lato della distribuzione;
- il processo di riassetto delle realtà aziendali coinvolte nel progetto di integrazione del settore asset management ha evidenziato l'esistenza di posizioni lavorative non coerenti con le nuove strutture aziendali di Pioneer,

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including names like 'Gianfranco', 'Rao', 'M', 'AR', 'AK', and various initials and scribbles.]*

considerato che:

- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della presente operazione comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso le Aziende trasferitarie;
- gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 31 marzo 2008 ed avranno effetto con il 1° aprile 2008;
- sono state esperite e concluse con il presente accordo le procedure previste dalle vigenti normative di legge e di contratto, tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo di integrazione 3 agosto 2007;

le Parti

- esperite e concluse le procedure  
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -  
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di CAM e CIA il cui rapporto di lavoro viene trasferito a PIM/PAIM/altra azienda del Gruppo UniCredit, dal momento del trasferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società trasferente e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della rispettiva Azienda acquisente.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.

The bottom half of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be from various individuals involved in the agreement. There are also some numbers written, such as '13' and '3'.

**Raccomandazione delle OO.SS.**

Le OO.SS. raccomandano che l'azienda acquirente tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l'azienda di provenienza.

**Dichiarazione Aziendale**

La Delegazione aziendale, prendendo atto della Raccomandazione delle OO.SS., dichiara la propria disponibilità ad operare in coerenza alla medesima.

**Art. 3**

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro a PIM/PAIM/altra azienda del Gruppo UniCredit sia destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa .....", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

**Norma transitoria**

Le eventuali quote dinamiche del "surplus" del premio di rendimento, prima di confluire in via definitiva nell'assegno ad personam mensile di cui al presente articolo, rispetto all'importo determinato con riferimento alla data del trasferimento, vengono maggiorate del 4%.

**Art. 4**

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2008, con riferimento all'esercizio 2007, le Parti si danno atto che ai lavoratori di CAM/CIA verrà corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo a stralcio pari a 2.250,00 Euro, sulla base dei criteri e modalità stabiliti nell'Accordo del 28 settembre 2007.

Con riferimento all'esercizio 2008 (erogazione 2009) al predetto personale CAM/CIA trasferito PIM/PAIM/altra azienda del Gruppo UniCredit si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:

- i tre dodicesimi del premio che verrà erogato al personale di provenienza Aziende del Gruppo Capitalia;
- i nove dodicesimi del premio che verrà erogato al personale dell'azienda trasferitaria (sulla base dei criteri e modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007).

*Opinione*

*[Handwritten signature]*

*RB*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Art. 5

A far tempo dalla data di trasferimento, ai dipendenti di CAM/CIA verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di PIM/PAIM, secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'Accordo 28 settembre 2007.

Nell'assegno ad personam ex intesa di cui all'art. 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l'azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché – per il personale a tempo parziale – anche nel caso di passaggio a tempo pieno.

Art. 6

Con decorrenza 1° gennaio 2009 i dipendenti di CAM/CIA oggetto della presente operazione saranno destinatari delle coperture assicurative previste per il personale della rispettiva Azienda acquisente.

Con la sopraindicata decorrenza verrà altresì estesa ai dipendenti di CAM/CIA oggetto della presente operazione la copertura kasko per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell'estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso la Società acquisente.

Norma transitoria

Sino al 31 dicembre 2008 viene confermata l'applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso CAM/CIA.

Art. 7

Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso CAM/CIA, le Parti convengono che a favore dei dipendenti oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società trasferente, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

- misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino alla data del trasferimento in PIM/PAIM;
- misure previste da UniCredit per il periodo successivo.

Per quanto non disciplinato in materia nel presente articolo, si rimanda alle previsioni contenute nell'Accordo del 28 settembre 2007 (art. 9 e relativa Norma Transitoria).

Art. 8

Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto concerne i profili relativi all'assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso CAM/CIA secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.

Art. 9

In relazione all'iscrizione al Fondo Pensione Aperto "Pensionepiù Capitalia AM", ai Lavoratori/Lavoratrici di cui al presente accordo verrà applicato quanto previsto nell'allegato accordo.

Art. 10

Le Parti, nell'intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i processi di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative formative, attribuiscono alla formazione ed alla riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso.

Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati piani di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - se del caso attraverso colloqui individuali - delle competenze e delle attitudini, secondo percorsi individuali che accompagnino anche progressivamente le risorse medesime all'acquisizione di nuove competenze coerentemente alle esigenze aziendali.

A tale scopo le parti si danno atto che i correlati programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.

In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti.

Le Parti si danno atto che quanto previsto al presente articolo troverà applicazione nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro resterà in PIM/PAIM/altra azienda del Gruppo UniCredit mentre le attività di securities services sono destinate ad essere trasferite ad SGSS.

In particolare, nei riguardi del personale inserito nei processi di riqualificazione di cui al presente articolo, tenuto conto delle modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, il Gruppo UniCredit, tramite il proprio Lifelong Learning Center, si impegna ad

*Orlando*

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

organizzare, anche avvalendosi di UPA, specifici idonei corsi di riqualificazione ed addestramento.

Dichiarazione delle Parti

Alle cessioni di contratto di Lavoratori/Lavoratrici di CAM/CIA verso altra società del Gruppo diversa da PIM/PAIM si applicheranno le previsioni di cui all'Accordo del 18 dicembre 2007.

Art. 11

Con decorrenza 1° MAGGIO 2008 – compatibilmente con i tempi tecnici - i dipendenti di CAM/CIA oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale delle Società acquisenti (per quanto riguarda l'allestimento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l'avvio dell'istruttoria sin dal 1° APRILE, fermo il rispetto delle modalità applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell'erogazione come sopra indicata).

Art. 12

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute del Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 e successive intese concernenti l'integrazione.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Norma transitoria

Qualora nell'ambito dell'intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell'azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiranno i criteri e ne valuteranno l'applicazione anche al personale di CAM/CIA trasferito a PIM/PAIM per effetto della presente operazione.

UNICREDIT  
CAM  
CIA  
PIM  
PAIM  
DIRCREDITO-FD  
FABI  
FALCRI  
FIBA/Cisl  
EISAC  
SINFUB  
SILCEA  
UGL Credito  
UILCA  
Rec. G. Benvenuto  
AK

Verbale di accordo sulla previdenza complementare  
a favore dei dipendenti di PIM/PAIM  
iscritti al Fondo Aperto "Pensionepiù Capitalia AM"

Il giorno 18 marzo 2008, in Roma,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella, Giancarla Zemitì, Paolo Giannoccoli, Valeria Ruggiero, Silvio Lops, Massimo Giovannelli, PIM, nelle persone dei Sigg. Mauro Casati, Monica Magri, PAIM, nelle persone dei Sigg. Paolo Barbieri, Monica Magri,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Giancarlo Mirandola, Maurizio Arena, Giuseppe Gambino, Donato Forte, Fausto Benedetti, Giuliano Arosio, Giancarlo Procopio, Federico Russo

FABI, Mauro Morelli, Angelo Di Cristo, Carmelo Raffa, Franco Ottobre, Piero Guadagno, Maurizio Carlucci, Stefano Pierantozzi, Salvino Trapani, Adriano Vasta

FALCRI, Aleardo Pelacchi, Angelo Peretti, Sergio Cacialli, Stefano Di Tommaso, Laura Tomaselli, Vittorio Mastroianni, Giovanni Terrasi, Mario Pinto

FIBA/Cisl, Elena Vannucci, Fabrizio Bernardini, Daniele Bedogni, Marco Berselli, Domenico Errico, Roberto Ranucci, Tamara De Santis

FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Fausto Ricci, Sergio Bui, Francesco Re, Roberto Ballini, Vito Lafrancesca, Goffredo Molteni, Dario Giatti, Caterina Serra

SINFUB, Mario Guarino, Pietro Pizzo, Enrico De Gennaro, Eraldo Montali, Emanuele Anastasi

SILCEA, Vincenzo Fusciardi, Nicola Cavadi, Luigi Canadelli, Alberto De Gennaro, Renzo Musa, Luigi Di Bella, Italo Cantaro, Mario Tino

UGL Credito, Enrico Marongiu, Alessio Storace, Giulio Giuliani, Enzo Gentili, Federico Doria, Giovanni Ceccarelli

UILCA, Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi, Danilo Piazzesi, Valerio Crisari, Giampiero Tirocchi, Maurizio Torrioli



- fermo che in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 e dell'Accordo 28 settembre 2007, il Fondo Pensione di Gruppo costituisce la forma previdenziale di riferimento anche all'interno del nuovo Gruppo UniCredit;
- nell'intento condiviso di comunque favorire piani di previdenza complementare finalizzati a garantire la massima efficienza in materia;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2

A far tempo dal 1° aprile 2008, compatibilmente con i tempi tecnici, le posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo Pensione Aperto "Pensionepiù Capitalia AM" verranno trasferite senza soluzione di continuità nella Sezione IIa del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006.

In relazione a detto trasferimento, gli interessati manterranno la contribuzione aziendale nella misura già in essere nel fondo di provenienza salvo che per i dipendenti iscritti con la cd. qualifica "post" nei confronti dei quali, a far tempo dal trasferimento stesso, detta misura verrà elevata, con l'applicazione dei criteri vigenti nello Statuto del Fondo Pensione di Gruppo, al 3% dell'imponibile TFR di ciascun interessato.

UNICREDIT

PIM/PAIM

DIRGREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC Agil SINFUB SILCEA UGL Credito UIC

*[Handwritten signatures and initials of various representatives from the listed organizations, including UniCredit, PIM/PAIM, and various unions like FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, Agil, SINFUB, SILCEA, UGL, Credito, and UIC.]*

**Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere  
dell'Accordo CAM/CIA verso PIM/PAIM del 18 marzo 2008**

**Diritti in corso di maturazione**

Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell'arco del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell'azienda di origine.

La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam ex intesa .

**Le vicende dell'assegno ad personam ex intesa (art 3)**

In virtù dell'accordo, l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).

Nel caso di passaggio da full-time a part-time l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l'assegno in parola viene adeguato al 100%.

**Trattamento economico del IV livello III area**

A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal termine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l'azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3Area 4Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) "meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali". Per la sua natura tale trattamento non assorbe l'assegno ad personam ex intesa (art. 3).

**Premi di anzianità**

Verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in PIM/PAIM.

Le erogazioni, dal 1° gennaio 2008, saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.

Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso PIM/PAIM.

In coerenza con quanto definito nell'Accordo 28 settembre 2007, il personale di provenienza CAM/CIA che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà del 30° anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell'azienda di origine; in tal caso, non si darà luogo all'erogazione del premio di fedeltà previsto al raggiungimento del 35° anno di servizio.

Roma, 18 marzo 2008